

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

MODIFICHE DEGLI ARTT. 13, 14 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria:

- Modifiche degli artt. 13, 14 e 17 dello statuto sociale

La Consob, con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento**”) ha dettato i principi ai quali le società italiane con azioni quotate o diffuse in misura rilevante devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

In via generale la Consob ha attuato le deleghe regolamentari ad essa conferite dall’art. 2391-bis del codice civile – “Operazioni con parti correlate” - e dall’art. 154-ter del T.U.F. - “Relazioni finanziarie”, prevedendo, per tali operazioni, un iter istruttorio e deliberativo rafforzato (presìdi autorizzativi) nonché obblighi di comunicazione al mercato e alla Consob (presìdi informativi).

Le novità introdotte dal Regolamento non necessariamente comportano l’adeguamento degli Statuti delle società quotate, in quanto la nuova disciplina non impone l’adozione di modifiche obbligatorie.

Peraltro, in particolari casi previsti dal Regolamento, quali: (i) parere non favorevole sull’operazione espresso dal comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate; (ii) deroga in casi di urgenza, anche collegati a crisi aziendale, alla procedura di approvazione delle operazioni con parti correlate, le società possono volontariamente adottare talune soluzioni, peraltro solo previo adeguamento del proprio statuto.

Poiché la “Procedura in materia di operazioni con parti correlate”, adottata dalla Banca MPS in conformità a quanto richiesto dal Regolamento, contempla la possibilità di avvalersi di alcune delle facoltà previste dal Regolamento, solo previa adozione di apposita previsione statutaria da proporre all’assemblea dei soci, con obbligo del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti, sono state predisposte proposte di modifiche allo Statuto al fine di consentire la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dalla procedura , di definire i compiti e le attribuzioni del CdA in materia di parti correlate e di inserire anche nello statuto un riferimento al nuovo Comitato degli amministratori indipendenti.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Viene dunque riportata di seguito una sintesi descrittiva delle facoltà previste dal Regolamento e le singole ipotesi di modifiche da apportare allo Statuto.

- a) possibilità, per il caso di operazioni di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio, di rendere non vincolante il parere non favorevole sull’operazione espresso dal Comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate.**

Per avvalersi di tale facoltà occorre che lo statuto preveda che il Consiglio di Amministrazione possa approvare tali operazioni nonostante il parere non favorevole del Comitato e che il compimento delle medesime sia autorizzato dall’assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. *whitewash*).

Con tale facoltà, nelle ipotesi di diverso parere del Comitato e del Consiglio , si rimette la decisione finale all’assemblea, organo sovrano della società.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV “L’Assemblea” dello Statuto, artt. 13 e 14, nonché la modifica del titolo V “Il Consiglio di Amministrazione” dello Statuto art. 17;

b) possibilità, per il caso di operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell’Assemblea, di rendere non vincolante il parere non favorevole sull’operazione espresso dal Comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate.

Per avvalersi di tale facoltà, come nel caso sub a), occorre che lo statuto preveda che il Consiglio di Amministrazione possa sottoporre tali operazioni all’Assemblea nonostante il parere non favorevole del Comitato e che la deliberazione assembleare sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. *whitewash*)

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV “L’Assemblea” dello Statuto art.14, nonché la modifica del titolo V “Il Consiglio di Amministrazione” dello Statuto art. 17;

;

c) possibilità che lo Statuto contempli la facoltà di derogare - in casi di urgenza e a determinate condizioni - alle procedure previste per le decisioni non di competenza assembleare a compiere operazioni di minore o maggiore rilevanza.

In particolare tali operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV “L’Assemblea” dello Statuto art.13 ;

d) possibilità di disattivare, a certe condizioni , tutta la disciplina in tema di decisioni assembleari per il compimento di operazioni con parti correlate di minore o di maggiore importanza in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Come detto, la Procedura non prevede la possibilità di avvalersi di tale opzione per i casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale per cui non si propongono modifiche statutarie in tal senso.

.. °° .. °° .. °° ..

Per completezza si propone anche di modificare l’art.17 che riguarda il Consiglio di Amministrazione:

- i) al comma 2, inserendo fra i poteri che spettano , in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione anche il potere di deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza non di competenza assembleare.
- ii) al comma 4 inserendo, fra i Comitati con funzioni consultive al CdA, anche il Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Si propone pertanto la modifica la modifica del Titolo V “Il Consiglio di Amministrazione” dello Statuto art. 17

.. °° .. °° .. °° ..

Si riportano quindi le seguenti proposte di modifiche statutarie agli articoli **13, 14 e 17** del vigente Statuto, come da testo a fronte

| <i>TESTO VIGENTE</i> | <i>MODIFICHE PROPOSTE</i> |
|---|---------------------------|
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| 1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può | 1. <i>Invariato</i> |

| | |
|---|---|
| <p>essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;</p> <p>c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;</p> <p>d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;</p> <p>e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;</p> <p>h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.</p> | <p>2. <i>Invariato</i></p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio;</p> <p>b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;</p> <p>c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;</p> <p>d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;</p> <p>e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p>f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;</p> <p>h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.</p> <p>j) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>4. L'Assemblea straordinaria:</p> <p>a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;</p> <p>b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione</p> | <p>Indipendenti;</p> <p>k) delibera, in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate, che in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi .</p> <p>4. <i>Invariato</i></p> |
| <p>Articolo 14</p> | <p>Articolo 14</p> |
| <p>1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la</p> | <p>1. <i>Invariato</i></p> <p>2. <i>Invariato</i></p> <p>3. <i>Invariato</i></p> |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.</p> | |
| <p>4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:</p> <p>a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;</p> <p>b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.</p> | <p>4. <i>Invariato</i></p> |
| <p>5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.</p> | <p>5. <i>Invariato</i></p> |
| <p>6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.</p> | <p>6. <i>Invariato</i></p> |
| <p>7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il</p> | <p>7. <i>Invariato</i></p> |

| | |
|---|--|
| <p>numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.</p> | <p>8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:</p> <p>a) operazioni di cui all'art.13, comma 3, lett j) del presente Statuto, ovvero</p> <p>b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.</p> |
| <p>Articolo 17</p> | <p>Articolo 17</p> |
| <p>1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;</p> <p>b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;</p> <p>c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura</p> | <p>1. <i>Invariato</i></p> <p>2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;</p> <p>b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;</p> <p>c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura</p> |

| | |
|--|--|
| <p>organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;</p> <p>d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</p> <p>e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;</p> <p>f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;</p> <p>g) redigere il bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;</p> <p>h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>i) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo;</p> <p>j) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;</p> <p>l) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;</p> <p>m) deliberare l'assunzione e la dismissione di</p> | <p>organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;</p> <p>d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</p> <p>e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;</p> <p>f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;</p> <p>g) redigere il bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;</p> <p>h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>i) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo;</p> <p>j) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;</p> <p>l) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. h);</p> <p>n) deliberare annualmente il bilancio preventivo;</p> <p>o) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>p) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>q) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta</p> | <p>m) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. h);</p> <p>n) deliberare annualmente il bilancio preventivo;</p> <p>o) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>p) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>q) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>r) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;</p> <p>s) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.</p> <p>3.<i>Invariato</i></p> |
|--|---|

al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
 - ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - i. presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - ii. valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - i. proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
 - ii. presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato.

d) un **Comitato, composto**

| | |
|--|---|
| | esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate. |
|--|---|

| |
|--|
| Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 13, 14 e 17 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti. |
|--|

..°°.. ..°°.. ..°°..

Signori azionisti

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(a) di modificare gli artt. 13, 14 e 17 dello statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;

- h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- j) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- k) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:
 - a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;

- b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
 6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
 7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
 8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. j) del presente Statuto, ovvero
 - b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;

- d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- g) redigere il bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- i) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo;
- j) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;
- l) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- m) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. h);
- n) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- o) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- p) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- q) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- r) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- s) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art. 14, comma 8, del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno

trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:
- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
 - c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
 - ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
 - d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.
- (b)** di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione.